

**PARERE APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI
CULTURALI, SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 501
(16 ottobre 2012)**

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo,

tenuto conto che:

- il decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, recante la riforma dei licei, prevedeva che alla riorganizzazione di alcuni percorsi formativi particolari, fra cui le sezioni ad indirizzo sportivo, si provvedesse con distinto regolamento, il quale colma perciò il vuoto normativo finora registrato;
- le nuove sezioni non rappresentano dei licei aggiuntivi rispetto ai sei già previsti dalla normativa (artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico e delle scienze umane), ma si inseriscono strutturalmente nel percorso del liceo scientifico - in quanto afferenti all'ambito matematico e delle scienze naturali nonché del diritto ed economia (articolo 2, comma 1) - di cui pertanto costituiscono un'articolazione (come già accade per l'opzione Scienze applicate);
- rispetto al liceo scientifico queste sezioni si caratterizzano per il potenziamento dell'insegnamento di Scienze motorie e sportive e per l'introduzione di nuove materie come Diritto ed economia dello sport e Discipline sportive. In quest'ultima, in particolare, si approfondiscono teoria e pratica di molti sport, la cui scelta sarà rimessa all'istituzione scolastica, in base alle richieste delle famiglie e alle esigenze del territorio;
- affinché il monte ore annuali resti immutato, pari a 27 ore settimanali nel primo biennio e 30 ore settimanali nel secondo biennio e nell'ultimo anno, si prevede la soppressione dell'insegnamento di Disegno e storia dell'arte, nonché del Latino, e si riduce di un'ora a settimana l'insegnamento di Filosofia;

preso atto che la diminuzione di ore relative all'insegnamento del latino e della storia dell'arte non determinerà alcun esubero per i docenti di tali classi di concorso, i quali saranno facilmente riassorbiti negli altri licei;

valutato favorevolmente che le nuove discipline introdotte saranno rimesse a docenti di classi di concorso già esistenti o da istituire, posto che gli insegnamenti obbligatori non saranno comunque svolti da personale esterno;

considerato che i destinatari di tale innovazione saranno tutti gli studenti, e non solo quelli che già svolgono attività sportiva a livello agonistico, e che l'accesso a tali nuove sezioni è comunque aperto agli studenti disabili al pari di ogni altro ordine e grado di scuola;

ritenuto essenziale che l'avvio delle nuove sezioni avvenga nei tempi congrui per definire l'organico di diritto dell'anno di riferimento;

condivisa l'importanza di diffondere in età scolare i valori positivi dello sport, il cui esercizio può contribuire in maniera determinante ad una migliore qualità della vita fino a tarda età, con ricadute positive anche in termini economici sul Servizio sanitario nazionale;

osservato comunque che, per corrispondere alla domanda di incrementare l'attività sportiva a scuola proveniente dalla società civile, nonché per combattere patologie che hanno effetti sempre più negativi sulla salute come l'obesità, è necessario aumentare la pratica sportiva in tutti gli ordini e gradi di scuola, con un impegno assai più vasto rispetto all'azione avviata dall'atto in titolo, che pure costituisce un arricchimento dell'offerta formativa,

condivisi i pareri del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. in considerazione della estrema specificità della materia, che rischia di snaturare il percorso formativo liceale, si suggerisce di sopprimere dal piano di studi l'insegnamento di "Diritto ed economia dello sport". Quanto alle ore settimanali così eventualmente recuperate, si invita a valutare l'opportunità di rafforzare l'apprendimento logico-argomentativo dei ragazzi, di reintrodurre "Disegno e storia dell'arte" oppure di potenziare la materia caratterizzante "Discipline sportive";

2. circa la collocazione di dette sezioni all'interno del liceo scientifico, onde evitare una eventuale discordanza con il profilo di uscita tipico dei licei, si suggerisce un attento monitoraggio, *in itinere* e finale;

3. in base al decreto, il numero di sezioni che saranno attivate corrisponderà in prima applicazione ad un totale di circa 100, da distribuire in ciascuna Regione secondo il numero delle sue attuali province. Al riguardo, si raccomanda peraltro di istituire le sezioni con priorità presso gli istituti già dotati di adeguate infrastrutture sportive. Si invita inoltre l'Esecutivo a valutare la possibilità che, a condizione di invarianza della spesa, garantita la qualità della didattica e tenuto conto dei risultati dell'attività di monitoraggio, sia rimessa alla programmazione regionale l'istituzione di ulteriori sezioni ad indirizzo sportivo, anche oltre il predetto limite di 100. Si ravvisa infatti un grosso limite, rispetto alle attese delle famiglie, nell'esiguo numero di sezioni attivabili, tale da creare false aspettative tra le famiglie e da non colmare il divario tra la scuola e il mondo dello sport;

4. tenuto conto della possibilità che a tali sezioni si iscrivano giovani che praticano sport a livello agonistico e che pertanto sono costretti ad assenze concentrate nei periodi di gara, si reputa necessario assicurare tutte le forme di flessibilità consentite dalla normativa sull'autonomia scolastica. Si invita inoltre l'Esecutivo a valutare in futuro una maggiore caratterizzazione in questo senso, a parità di qualità didattica;

5. in ordine alle misure operative, si ritiene opportuno specificare che anche le convenzioni stipulate dai gestori delle scuole paritarie con il CONI e il Comitato italiano paralimpico (CIP) siano sottoposte al rispetto delle linee programmatiche concordate tra Ministero, CONI e CIP per le scuole statali;

6. relativamente alle verifiche periodiche dell'efficacia del nuovo indirizzo si suggerisce di inserire una cadenza fissa, almeno biennale, e una a fine quinquennio, nonché il monitoraggio dell'adeguatezza degli impianti e delle attrezzature sportive. Si invita altresì a chiarire quale sarà l'organo ministeriale deputato a svolgere quest'attività di valutazione;

7. si invita a valutare la possibilità che anche le province e i comuni siano aggiunti agli enti che possono stipulare con le scuole le convenzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), per dare il proprio apporto alla realizzazione di specifici obiettivi legati alla formazione e all'attività sportiva, nonché fra gli enti che possono stipulare le convenzioni di cui al medesimo articolo 4, comma 1, lettera a).